



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Udine,**

**sezione civile,**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Alessandra Bottan

*Presidente;*

dott. Gianfranco Pellizzoni

Giudice rel.;

dott. Mimma Grisafi

Giudice ;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il, cron. n° uff. giud. U.N.E.P. di Udine

da

- **A e B** con il proc. e dom. l'avv., per procure speciali a margine dell'atto di citazione,

*attrici;*

contro

- **BANCA C SPA** con l'avv.to, per procura speciale a margine della comparsa di risposta,

*convenuta*

avente ad **oggetto**: responsabilità da servizi di intermediazione

finanziaria.

Causa iscritta a ruolo il 7.04.08 e discussa all'udienza collegiale del 12.12.08.

Relatore: il dr. Pellizzoni.

#### CONCLUSIONI:

- **Per le parti attrici:** “Nel merito: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di deposito e gestione e comunque delle singole operazioni di acquisto per cui è lite e comunque l'illegittimità e la responsabilità della condotta della convenuta in relazione agli obblighi su di lei gravanti in relazione alle norme imperative e condannarsi la stessa alla restituzione di tutte le somme versate oltre agli accessori e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi pari all'importo che le parti attrici avrebbero percepito, quale frutto dell'investimento in prodotti finanziari compatibili con il loro profilo di rischio;
- spese di causa rifuse.
- *Condanare in subordine la convenuta al risarcimento dei danni come sopra quantificati per la responsabilità ex artt. 2043 e 1337 c. c. ovvero dichiarare risolto il contratto e condannare la convenuta allla restituzione dell'importo versato e al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria; spese rifuse;*

In via istruttoria: (*omissis*). .”

- **per parte convenuta:** “respinga l'Ill.mo Tribunale adito per i

motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte siccome infondate.

- Spese rifuse. In via istruttoria: (*omissis*).”

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

A e Baria premesso che insieme al defunto padre intrattenevano da molti anni un rapporto di conto corrente con la Banca C spa ( n.), hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il predetto istituto bancario esponendo: a) di avere sottoscritto, in data 9.06.1999 su consiglio di un funzionario della convenuta, cui si erano rivolti per effettuare un investimento sicuro e privo di rischi dei propri risparmi ( in precedenza sempre investiti in fondi obbligazionari a basso rischio e obbligazioni bancarie), il primo quale pensionato ex operaio e le seconde quali casalinghe, totalmente prive di esperienza in materi di investimenti in strumenti finanziari, la somma di € 5.000,00 ( valore nominale) di obbligazioni dell'Argentina 10%, Step 8% Eur cod. 7001106, per un controvalore di € 5.522,96 , conservate nel dossier titoli n. /000, precedentemente aperto presso la stessa filiale della banca in data 6.07.2000 e che tali investimenti erano parte consistente del patrimonio mobiliare investito; b) di avere precisato di essere del tutto inesperti di investimenti finanziari e di volere effettuare un investimento senza rischi avendo una propensione al rischio bassa e che il funzionario li aveva rassicurati circa la convenienza e la tranquillità dell'investimento e la solvibilità dello stato argentino; c) di non sapere se avevano effettivamente o meno sottoscritto il prospetto

obbligatorio individuale sul profilo di rischio e le caratteristiche soggettive del medesimo e comunque che nessuno aveva loro spiegato in termini semplici e comprensibili il significato della predetta operazione; d) di non avere avuto più notizie sugli esiti degli investimenti effettuati fino a quando erano venuti a conoscenza delle difficoltà in cui si trovava lo stato argentino che aveva sospeso il rimborso delle obbligazioni; e) di avere avuto difficoltà ad ottenere ulteriori e più precise informazioni.

Le attrici hanno quindi concluso nei termini riportati in epigrafe, chiedendo l'accertamento della nullità, dell'invalidità o la risoluzione per inadempimento del contratto e della citata operazione di investimento e la condanna della banca al risarcimento dei danni, comprensivi di danno emergente e di lucro cessante e in subordine la condanna della banca per responsabilità precontrattuale ex artt. 2043 e 1337 cod. civ..

Instauratosi il contraddittorio, la banca convenuta ha resistito alla domanda, contestando le deduzioni di controparte e rilevando di avere scrupolosamente rispettato la normativa di legge e regolamentare sulla prestazione dei servizi di intermediazione finanziaria, informando i clienti, che avevano dichiarato di avere un'buona esperienza di investimento in titoli obbligazionari similari, dei rischi connessi all'operazione, negando in tutti i casi la sussistenza dei prospettati danni e di aver acquistato i titoli in situazione di conflitto di interessi.

Scambiate ulteriori memorie tra le parti, proposto istanza di fissazione d'udienza di discussione, all'udienza all'uopo fissata, il

collegio si è riservato il deposito della sentenza ex art. 16, quinto comma del d. lgs. n. 5/2003.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Le attrici hanno chiesto l'accertamento della nullità, ovvero la dichiarazione di risoluzione del contratto di investimento concluso presso la banca convenuta, in conseguenza dell'asserita violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme che disciplinano l'erogazione dei servizi di investimento finanziario o comunque la condanna della banca al risarcimento dei danni subito per il suo illegittimo comportamento.

L'eccezione sollevata dalla convenuta di carenza di legittimazione attiva delle stesse appare infondata alla luce della dimessa documentazione attestante che erano le figlie del defunto ( certificato di morte e certificato storico di famiglia) e tenuto conto che con il promuovimento della presente controversia avevano implicitamente dimostrato di voler accettare l'eredità del de cuius ( cfr. Trib. Venezia, 28.02.2008, in [www. il casao.it](http://www.ilcasao.it)).

Va in primo luogo osservato che, come emerge dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, non risulta che le stesse abbiano mai sottoscritto, prima dell'operazione contestata, un contratto di negoziazione, né un contratto di deposito dei titoli, né tantomeno un questionario sulla propensione al rischio, né risulta che abbiano ricevuto copia di tali documenti e effettuato per iscritto l'ordine di acquisto relativo alle obbligazioni argentine in questione.

Le attrici hanno infatti prodotto esclusivamente un estratto conto in loro possesso di data 30.06.1999 da cui risultava l'acquisto delle obbligazioni argentine in data 7.06.1999 e le risultanze del dossier titoli di data 10.08.1999, mentre la banca convenuta non è stata in grado di produrre in giudizio alcuna documentazione afferente al contratto quadro e ai singoli ordini di acquisto.

Non vi sono dubbi che fra le parti in causa sia intervenuto un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, ma che in assenza della prescritta forma scritta tale rapporto sia nullo.

Tale rapporto si deve infatti estrinsecare attraverso la stipula del contratto quadro iniziale (con cui la banca si rende disponibile al servizio e attraverso l'attivazione dei necessari supporti *logistici* consistenti nell'apertura di un conto deposito titoli) ed il successivo acquisto dei titoli on separati ordini .

Con riferimento al predetto rapporto intercorso le parti attrici hanno prospettato la violazione di norme da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'istituto di credito per inadempimento ed il risarcimento dei danni e in primo luogo la nullità o l'annullabilità dei contratti stipulati.

Al riguardo è opportuno premettere che sia il T.U.I.F. (v., in particolare, gli artt. 21 e 23), sia la disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB (avvalendosi della delega contenuta nell'art. 6, comma 2, dello medesimo T.U.I.F.) - che hanno chiaramente e dichiaratamente

lo scopo di favorire un accesso consapevole e responsabile ai servizi di investimento - gravano l'intermediario di generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché di specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero in qualche modo meglio assicurare l'adempimento di quei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento "con diligenza, correttezza e trasparenza" deve essere rispettato tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto. Altrettanto dicasi degli specifici obblighi di carattere formale, alcuni dei quali riguardano la fase iniziale mentre altri operano nello sviluppo successivo del rapporto. In particolare, l'art. 23, comma 1, T.U.I.F. dispone che "I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo". Il comma 3 precisa poi che "la nullità può essere fatta valere solo dal cliente". Al di là di questa precisa disposizione concernente l'effetto della violazione dell'obbligo di redigere il contratto per iscritto (a dire il vero, *abbastanza precisa*, perché può sorgere il dubbio che anche la sola mancata consegna della copia costituisca inosservanza della "forma prescritta" e comporti, quindi, la nullità relativa del contratto; ma è da preferire la tesi negativa), la legge non dice quale sia, in generale, la conseguenza della violazione, da parte dell'intermediario, di uno o più degli altri doveri ed obblighi a lui imposti. Poiché si tratta di norme imperative poste

anche nell'interesse generale ("l'integrità dei mercati"), e poiché esse devono essere rispettate già al momento della stipulazione dei contratti, si è prospettata la possibilità che - anche in questo caso - la conseguenza dello loro violazione sia la nullità dei "contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento". È tuttavia da preferire la tesi secondo cui, laddove il legislatore non abbia previsto la conseguenza della nullità (relativa), la violazione degli obblighi e doveri di comportamento dell'intermediario non inficia la validità dei contratti, ma costituisce inadempimento delle obbligazioni che nascono dai contratti stessi, i cui effetti sono integrati ai sensi dell'art. 1374 c.c. Del resto, non avrebbe avuto senso, per il legislatore, comminare una nullità relativa specifica per l'inosservanza della forma scritta, se davvero ogni violazione di obblighi e doveri dell'intermediario al momento della stipula comportasse già di per sé la nullità (è da ritenere, assoluta, stante il carattere eccezionale della nullità relativa) dei contratti. Si deve quindi concludere che il legislatore, sanzionando di nullità (e relativa) la sola inosservanza della forma prescritta, abbia inteso disporre diversamente (v. art. 1418, comma 1°, c.c.) per tutte le altre violazioni di obblighi e doveri posti a carico dell'intermediario. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla circostanza che l'art. 23, comma 6, T.U.I.F. presuppone chiaramente che, se gli intermediari non hanno "agito con la specifica diligenza richiesta", il cliente abbia diritto al risarcimento dei danni, ciò che consegue tipicamente all'inadempimento del contratto valido (art. 1218 c.c.) e non alla dichiarazione di nullità del contratto (cui

consegue soltanto l'obbligo di restituire eventuali prestazioni rese in esecuzione del contratto nullo e, quindi, indebite, v. sul punto anche Cass. Sez. Un. 19.12.2007, nn. 26724 e 26725 secondo cui: “ *La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.).*

Nel caso in esame tuttavia la mancata produzione in giudizio della richiamata documentazione attinente al contratto quadro ( e quindi la nullità della fonte del rapporto negoziale di prestazione dei servizi d'investimento e accessori, essendo tale forma prescritta ad substantiam) comporta la conseguente nullità del singolo ordine di acquisto ai sensi dell'art.23 del Tuf. e dell'art. 30 del Reg. Consob n.

11522/'98, sia che lo stesso dia luogo a un contratto di mandato in caso di negoziazione per conto terzi, sia ad un vero e proprio contratto di compravendita in caso di negoziazione per conto proprio ( v. per tutte Trib. Mantova, 14.04.2005, id., 22.03.2007, Trib. Milano, 25.07.2005, id. 9.04.2008, in [www. il caso.it](http://www.ilcaso.it) e Trib. Udine, 28.04.2006, n. 1008/06 inedita).

Come è noto tale nullità ha natura relativa, azionabile solo dal cliente della banca a tutela degli interessi anche pubblicistici previsti dall'ordinamento non solo per la protezione del singolo risparmiatore, ma in generale del risparmio ( l'integrità del mercato).

Il Tribunale ritiene infatti di aderire a quella tesi che fa derivare la nullità del singolo ordine di acquisto, non dalla mancanza di forma scritta di quest'ultimo ( v. per tale tesi, per tutte Trib. Venezia , 30.05.2007, in [www.il caso.it](http://www.ilcaso.it)), ma dalla mancanza di forma scritta del contratto quadro e quindi dalla sua nullità, che si propaga ai successivi e autonomi ordini di acquisto, che comunque vanno visti come singoli atti di esecuzione del rapporto contrattuale concluso fra le parti.

La nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine menzionate comporta l'obbligo della banca di restituire la somma versata dalle clienti per l'acquisto dei titoli, oltre al risarcimento dei danni pari a quello che sarebbe stato il rendimento medio del denaro nel medesimo periodo e quindi quantomeno pari all'interesse legale dalla data del versamento al saldo, dedotte le cedole incassate.

Le attrici devono invece restituire i titoli depositati nel loro dossier in

quanto di spettanza della banca.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così decide:

condanna la convenuta alla restituzione alle attrici della somma di € 5.522,96 oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo, dedotte le cedole incassate pari a € 972,42 a fronte della restituzione dei titoli per cui si controverte depositati sull'aperto dossier;

condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00, di cui € 1.200,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari, oltre alle spese generali, cna e all'iva, se dovuta.

*Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 12.12.2008.*

Il Presidente

Alessandra Botton.

Il giudice est.

Gianfranco Pellizzoni

Depositato in cancelleria il